



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI FERMO

N.11/2011 del Ruolo Contenzioso

Su ricorso proposto ex art.28 legge 300/70 da FIOM – CGIL di Fermo, in persona del segretario D.ssa Giuseppa Montanini, con la rappresentanza e difesa dell'Avv.

Corinnna Biondi;

Si osserva:

L'Organizzazione sindacale ricorrente si lamenta della condotta antisindacale assunta dalla CIET IMPIANTI S.p.A., per ciò che non si atteneva agli accordi intercorsi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla concessione di un periodo di CIGS di 24 mesi, ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 223/91, a decorrere dall'1/6/2010, per un totale massimo di 237 unità lavorative ed ad altro. Lamentava, in particolare il Sindacato ricorrente, che la CIET IMPIANTI S.p.A., non si preoccupava di attuare, nei tempi previsti dall'accordo, la rotazione del personale sospeso, tra cui, in particolare tale Ciro Petruzzelli; né provvedeva alla anticipazione del trattamento di integrazione salariale e che infine, la CIET IMPIANTI S.p.A. da svariati anni ometteva di versare la contribuzione previdenziale integrativa COMETA.

In tali premesse e, visto che la CIET IMPIANTI S.p.A., benché più volte invitata a desistere, perseverava nella condotta censurata, il Sindacato ricorrente concludeva

perché l'adito giudice adottasse i provvedimenti necessari per la cessazione dei predetti comportamenti, ritenuti illegittimi ed antisindacali, oltre ad ordinare l'attivazione degli impegni assunti.

La CIET IMPIANTI S.p.A., sostanzialmente si difende, in rito, eccependo l'incompetenza del giudice di Fermo in ordine alla cognizione riguardante il mancato versamento della contribuzione integrativa COMETA; nel merito, pur non contestando l'esatto adempimento degli impegni assunti in ordine al pagamento della CIGS, chiarisce che nella specie vi sono stati solo ritardi e che al momento del deposito del ricorso rimaneva da corrispondere quanto dovuto per il mese di dicembre, al momento ancora non venuto a scadenza.

La CIET IMPIANTI S.p.A., pur non contestando la mancata rotazione del personale, sottolinea che il Petruzzelli non veniva richiamato al lavoro, siccome non utilizzabile a cagione della sua limitata professionalità.

Conclude, infine, che nella specie gli interessi di cui si chiede tutela non integrano condotta antisindacale, riguardante gli stessi solo i lavoratori interessati i quali potevano agire, per il mancato ricevimento del trattamento salariale previsto per la CIGS, ricorrendo addirittura alla condanna monitoria e, per la mancata rotazione il Petruzzelli poteva agire in via ordinaria, addirittura anche con provvedimento di urgenza.

Fatte queste premesse, giova richiamare l'accordo del 28/5/2010 intercorso in sede ministeriale tra le OOSS., tra cui FIOM CGIL, e la CIET IMPIANTI S.p.A.

Nella premessa che il settore delle installazioni telefoniche in cui opera la CIET IMPIANTI S.p.A. da diversi anni versa in uno stato di crisi; Che in pendenza del pregresso percorso in CIGS si evidenziavano condizioni di mercato ulteriormente

negative per il complesso delle attività d'installazione che costituiscono il core business di CIET IMPIANTI S.p.A., i lavoratori verranno sospesi a zero ore. L'individuazione degli stessi avverrà sulla base delle esigenze tecniche – organizzative e produttive aziendali. Nell'ambito della singola sede o distacco territoriale, verrà attuata la rotazione del personale sospeso, con cadenza trimestrale e verifiche periodiche con le strutture territoriali e/o le RSU, tenuto conto delle esigenze tecniche – organizzative e produttive aziendali e nell'ambito delle medesime mansioni

In parte qua, l'accordo non ha trovato attuazione, atteso che in seguito alla istruttoria espletata è emerso che il Petruzzelli, sospeso, non è stato mai chiamato al lavoro per l'espletamento delle sue mansioni. A nulla rilevano le difficoltà prospettate in memoria dalla CIET IMPIANTI S.p.A. conseguenti alla professionalità non specializzata del lavoratore, visto che, se per una parte risultano essere state smentite dal testimoniale escusso, per altra parte nessuna prova che attenesse alle ricadute negative sulle esigenze produttive ed organizzative aziendali conseguenti alla rotazione del lavoratore, risulta acquisita in atti.

Ad ogni buon conto, va anche sottolineato che, pur volendo ammettere che la CIET IMPIANTI S.p.A. avesse avuto ragioni per non utilizzare il Petruzzelli per la dedotta professionalità che, ad avviso della stessa azienda, non trovava adeguata allocazione, devesi ricordare che, per precisi impegni di cui all'accordo del 26 maggio del 2010, l'azienda avrebbe dovuto attuare programmi di formazione e riqualificazione professionale, impegni che, per quanto acclarato nel corso dell'istruttoria, sono rimati inadempiti.

Infine, si riporta l'ulteriore impegno della CIET IMPIANTI S.p.A. assunto con l'accordo del 26/5/2010: "La società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga"

Anche detto impegno non risulta essere stato onorato dalla CEAT IMPIANTI S.p.A., se è vero, come è vero, per stesse ammissioni della società, parte dei trattamenti furono corrisposti con notevoli ritardi, mentre non risulta che sia stato corrisposto quello afferente al mese di dicembre del 2010 che, per ammissioni della CIET IMPIANTI S.p.A, scadeva il giorno 20 del mese di gennaio 2011.

Resta da affrontare la questione pertinente al mancato versamento della contribuzione integrativa COMETA.

Anzitutto, va sottolineato come correttamente venisse adito il giudice di Fermo, atteso che trattandosi di materia che pertiene alla previdenza, il giudice competente è quello del foro di residenza del lavoratore assicurato.

Va poi, sottolineato che anche in questo, si ravvisa condotta antisindacale, per ciò che, come si rileva dalla stessa documentazione versata in atti dalla CIET IMPIANTI S.p.A., il fondo COMETA veniva istituito, non in base ad un regolamento aziendale, bensì in base ad un accordo azienda-sindacati, tra cui la FIOM CGIL, configurate quali fonti istitutive del Fondo, oltre che per i lavoratori, anche per le stesse imprese del settore metalmeccanico. Non è pertanto, azzardato ritenere che il mancato versamento della contribuzione, peraltro in parte a carico delle imprese, da effettuarsi mediante trattenute mensili, costituisca condotta antisindacale, per ciò che mina in radice la credibilità del sindacato fondatore nel contesto del settore lavorativo interessato.

Prima di concludere, deve essere sottolineato come nella specie ci si trova di fronte ad un caso di scuola di condotta plurioffensiva, condotta cioè in cui si ledono sia interessi collettivi presidiati dall'art.28 della legge 300/70, che interessi individuali dei lavoratori.

Prima importante acquisizione è stata appunto quella relativa al riconoscimento dell'applicabilità dell'art.28 dello Stat. Lav.non solo nelle ipotesi di lesione dei diritti collettivi riconosciuti dallo stesso Statuto, ma anche nelle ipotesi di lesioni dei diritti od interessi individuali, pur se protetti da altre norme (Cass. 107/2002 n.10031 ed altre conformi). Nel caso di plurioffensività come nella specie, la violazione dei diritti individuali può dar luogo a due azioni, l'una degli organismi sindacali a protezione dell'interesse collettivo e l'altra del singolo dipendente a tutela del proprio diritto soggettivo.

In tali sensi la domanda del sindacato deve essere quindi, accolta, dichiarando antisindacale la condotta della CEAT IMPIANTI S.p.A., inadempiente agli obblighi della turnazione e del trattamento salariale della CIGS assunto con il verbale del 26/10/2010, nonché a quello del versamento della contribuzione previdenziale COMETA di cui all'accordo del 10/3/1997 versato in atti., con l'obbligo di provvedere senza ritardo a tali adempimenti, in tal guisa rimuovendone gli effetti. Alla soccombenza consegue l'onere del pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, da distrarsi in favore dell'Avv. Corinna Biondi che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice:

a) Dichiaro antisindacale la condotta della CIET IMPIANTI S.p.A. inadempiente agli obblighi assunti con il verbale del 26/5/2010, e cioè afferenti alla rotazione dei lavoratori sospesi; al pagamento nei termini previsti del trattamento salariale pertinente alla CIGS; nonché a quello di cui all'accordo del 10/3/1997 concernente il versamento mensile della contribuzione previdenziale integrativa COMETA, facendo ordine alla CEAT IMPIANTI S.p.A. di provvedere, senza ritardo, agli interventi conseguenti e necessari.

b) Condanna la CEAT IMPIANTI S.p.A. al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2500,00 in favore del procuratore legale antistatario.

c) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Fermo, 1/9/2011

Il Giudice  
*[Handwritten Signature]*

TRIBUNALE DI FERMO	
CANCELLERIA LAVORO	
DEPOSITATO	
- 1 SET. 2011	
Racc. N. ....	del .....
N. ....	CANCELLIERE